



rilevato che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio e che tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia;

**ritenuto, pertanto, che la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio;**

rilevato che le parti hanno chiesto la fissazione dei termini di cui all'art. 186, sesto comma, c.p.c.;

**P.Q.M.**

**visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 condanna i convenuti al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;**

concede alle parti i seguenti termini perentori:

- entro il 27/09/2012 per deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, secondo quanto previsto dall'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.;

– entro il 26/10/2012, per il deposito di memorie contenenti repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.;

– entro il 16/11/2012, per il deposito delle memorie contenenti la sola indicazione di prova contraria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c.;

rinvia il processo per la pronuncia sulle richieste istruttorie riproposte dalle parti all'udienza del 26/11/2012, ore 10:00

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 09/05/2012.

Il Giudice Angelo Piraino